

FAQ

Interventi Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) e Agro-Climatico-Ambientali (ACA)

domanda:

- il periodo di impegno a quale arco temporale è riferito?

risposta:

- la singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno continuando l'esecuzione dell'impegno fino al termine del periodo pluriennale.

domanda:

- qual'è la durata dell'impegno?

risposta:

- l'impegno per tutte le SRA-ACA e SRA 29 è quinquennale, tranne per la SRA 30 (triennale) e l'ACA 10, azione 1, 3, 4 e 8 (10 anni). Chi ha presentato nel 2023 una domanda ai sensi di un'ACA o SRA con durata di impegno quinquennale, l'impegno decorre dal primo gennaio 2023 e termina il 31/12/2027.

domanda:

- ai sensi delle SRA-ACA e SRA 29, possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale?

risposta:

- NO.

domanda:

- per gli interventi a superficie il riferimento sono gli appezzamenti oggetto di impegno ma possono essere sostituiti nel corso del periodo di impegno?

risposta:

- Sono previsti interventi ad appezzamenti fissi e interventi ad appezzamenti variabili. Per i fissi, gli appezzamenti vincolati al primo anno devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di impegno. Nel caso degli interventi variabili, durante il periodo di impegno, è possibile eseguire gli impegni su appezzamenti diversi rispetto a quelli iniziali.

domanda:

- quali sono gli interventi ad appezzamenti fissi?

risposta:

- ACA 1; ACA 3 (Azione 1); ACA 5; ACA 10; ACA 12 (Azione 2); SRA 29.

domanda:

- quali sono gli interventi ad appezzamenti variabili?

risposta:

- ACA 3 (Azione 2); ACA 4; ACA 6; ACA 8; ACA 12 (Azione 1); ACA 13; ACA 17; ACA 22; ACA 24.

domanda:

- l'azienda che aderisce alle SRA-ACA e alla SRA 29, oltre agli impegni previsti dai specifici interventi, a quali altre regole deve sottostare?

risposta:

- deve osservare le seguenti regole basilari:

- A) mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione
- B) condizionalità rafforzata
- C) requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari
- D) condizionalità sociale

domanda:

- le SRA-ACA sono tra loro e/o con gli eco-schemi cumulabili sulla medesima superficie?

risposta:

- SI, per il dettaglio vedasi l'allegato "Cumulabilità ACA-Eco-schemi" al Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027.

domanda:

- per le SRA-ACA tra loro cumulabili è previsto un importo massimo ad Ha?

risposta:

- NO, a differenza della programmazione 2014-2022, non è più previsto un massimale ad Ha.

domanda:

- considerato che gli impegni sono pluriennali, quali sono le conseguenze se la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente viene ridotta durante il periodo d'impegno più del 20% ?

risposta:

- decade la domanda con la restituzione di quanto è stato percepito per l'intero periodo di impegno.

domanda:

- durante il periodo di impegno può essere aumentata la superficie vincolata al primo anno?

risposta:

- SI, per per gli interventi ad appezzamenti fissi (SRA-ACA1, SRA-ACA5), gli aumenti della Superficie oggetto di impegno (SOI) con riconoscimento del pagamento sono giustificati dalle dimensioni della superficie aggiuntiva e dalla durata del periodo restante, secondo la seguente tabella:

Anno di impegno**Secondo anno**

Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. (1)

Terzo anno

Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. (1)

Quarto anno

Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 10% della SOI accertata il primo anno. (1)

Quinto anno

Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.

(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.

Per tutti gli altri interventi (ad appezzamenti variabili), è possibile aumentare fino al 20% della SOI accertata il primo anno dal secondo all'ultimo anno, ma in ogni caso la somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quinto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.

domanda:

- qual'è il termine per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento della campagna 2023 ai sensi delle SRA-ACA (bando approvato con D.D. n. 309 del 05/04/2023) e ai sensi della SRA 29 (bando approvato con D.D. n. 306 del 05/04/2023)?

risposta:

- la scadenza è stabilita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Attualmente il termine ultimo è il 15 maggio 2023, prorogata in ultimo dal D.M. prot. n. 0300209 del 09/06/2023 al 30 giugno 2023. Inoltre consente la presentazione tardiva della domanda iniziale con l'applicazione delle riduzioni dei pagamenti stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42; precisa che le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, consistenti nell'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché siano presentate entro il 25 luglio 2023.

FAQ

Interventi ACA

domanda:

- per l'ACA 1 è previsto l'obbligo da parte dell'azienda di aderire all'assistenza tecnica?

risposta:

- SI, il beneficiario deve avvalersi dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti secondo le disposizioni regionali per l'organizzazione del Servizio di assistenza tecnica della Regione Piemonte.

domanda:

- chi aderisce all'ACA 1 deve sottoporre ad impegno tutta la superficie aziendale?

risposta:

- deve assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali per almeno uno dei seguenti tipi di coltura:
- colture erbacee;
- fruttiferi e vite.

domanda:

- per l'ACA 1 il beneficiario deve aderire al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)?

risposta:

- SI.

domanda:

- quali sono i termini di adesione al SQNPI per l'anno 2023;

risposta:

- entro i termini stabiliti dalla "Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI/2023" per l'adesione con finalità ACA, pubblicata sul sito di Rete Rurale Nazionale.

Domanda:

- per l'ACA 3 azione 2 "minima lavorazione" devono essere comunicate le operazioni in campo?

Risposta:

- SI, devono essere comunicate entro 5 giorni dall'avvio, utilizzando l'apposita funzionalità presente a sistema.

domanda:

- per le operazioni in campo eseguite prima della domanda come devono essere comunicate?

risposta:

- il settore regionale competente sta sviluppando la possibilità di far presentare a sistema una dichiarazione o un'apposita modulistica.

domanda:

- qualè la tipologia di macchina che il beneficiario dell'ACA 3 azione 2 "minima lavorazione" deve avere nella propria disponibilità?

risposta:

- in fascicolo deve risultare la seguente tipologia di macchina:

- attrezzatura per minima lavorazione;
- erpice;
- erpice per minima lavorazione.

Coloro che non sono in possesso di una delle tipologie di macchine sopra riportate, devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

- un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina;
- un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. Contoterzisti);
- se le macchine sono di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia, la dichiarazione di disponibilità d'uso sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa.

domanda:

- l'azienda che aderisce all'ACA 5 sia per l'azione 1 (inerbimento totale), sia per l'azione 2 (inerbimento parziale) su superfici diverse, può nell'interfila interrare i fertilizzanti?

risposta:

- SI, sono consentiti gli interventi necessari per l'interramento localizzato dei fertilizzanti nell'interfila (sia organici, sia chimici), ovvero gli interventi eseguiti con speciali attrezzature (non azionate da organi lavoranti mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice) che interrano superficialmente gli elementi fertilizzanti, senza alterare il cotico erboso.

domanda:

- sulle superfici oggetto di impegno ai sensi dell'ACA 5 (azione 1 "inerbimento totale" e azione 2 "inerbimento parziale"), l'estirpo dell'impianto arboreo, si configura come un'interruzione dell'impegno con la restituzione di quanto percepito?

risposta:

- se sulle superfici oggetto di impegno – a seguito di un estirpo - non è possibile applicare gli impegni stessi [non rispondenza al criterio di ammissibilità 1)], la fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno.

Il beneficiario, nel caso di reimpianto di una coltura arborea ammissibile a premio sulla medesima superficie, durante il periodo di impegno, è tenuto a ripristinare contemporaneamente l'inerbimento. Il beneficiario non percepirà il premio per le annualità in cui l'impegno non può essere attuato.

domanda:

- la semente usata per l'erbaio intercalare "cover crops" ai sensi dell'ACA 6 "introduzione delle colture di copertura", deve essere semente certificata?

risposta:

- SI.

domanda:

- l'acquisto della semente usata per l'erbaio intercalare "cover crops" ai sensi dell'ACA 6 deve essere documentata?

risposta:

- SI, il beneficiario deve conservare le fatture di acquisto della semente per tutto il periodo di impegno.

domanda:

- l'erbaio intercalare ai sensi dell'ACA 6, quando deve essere seminato?

risposta:

- l'intervallo di tempo tra la data di raccolta della coltura che precede la cover crops e la semina dell'erbaio da sovescio autunno-vernino non può superare 20 giorni, la semina dovrà comunque avvenire entro il 15 ottobre.

domanda:

- l'erbaio intercalare ai sensi dell'ACA 6 può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo?

risposta:

- NO.

domanda:

- ai sensi dell'ACA 8 " gestione prati e pascoli permanenti", l'azienda può aderire per una parte della superficie a pascolo al criterio di gestione senza Piano pastorale foraggero (criterio A) e sull'altra parte di pascolo con il Piano pastorale foraggero (criterio B)?

risposta:

- NO, è consentita l'adozione di un solo criterio di gestione A) o B), abbinandolo alle superfici oggetto di impegno della domanda di aiuto/di pagamento.

domanda:

- L'azienda che aderisce all'ACA 8, con l'applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (PPF), può presentare la documentazione di tale piano successivamente alla presentazione della domanda?

risposta:

- Il Piano Pastorale Foraggero (PPF) redatto secondo le linee guida regionali di cui alla DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285 deve essere allegato alla domanda di aiuto/pagamento. L'eventuale aggiornamento del PPF deve essere trasmesso con l'apposita funzionalità "Comunicazione invio documentazione integrativa" entro il 30.10.2023.

domanda:

- i capi propri e/o in guardiania indicati nel quadro Pascoli (ai sensi dell'ACA 8) appartenenti a razze autoctone a limitata diffusione del Piemonte, per poter ottenere il punteggio del criterio di selezione devono essere iscritti al libro genealogico?

risposta:

- SI. Il certificato di iscrizione al Libro genealogico se non disponibile alla presentazione della domanda di aiuto dovrà comunque essere trasmesso, mediante l'apposita funzionalità "Comunicazione invio documentazione integrativa", entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto.

domanda:

- l'azienda che aderisce all'ACA 14 "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità" deve allegare alla domanda di aiuto/pagamento la certificazione dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico?

risposta:

- SI, deve allegare alla domanda di aiuto/pagamento la certificazione dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico, rilasciata dagli Enti selezionatori competenti riconosciuti dal Masaf e corredata da file con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

FAQ

SRA 29 – Conversione/mantenimento delle pratiche e dei metodi di produzione biologica

domanda:

- chi aderisce alla SRA 29 deve sottoporre ad impegno tutta la superficie aziendale?

risposta:

- deve assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali per almeno uno dei seguenti tipi di coltura:

- colture erbacee;
- fruttiferi e vite.

domanda:

- sono previste 2 azioni: 29.1 "Conversione ai metodi di produzione biologica" e 29.2 "Mantenimento dei metodi di produzione biologica". Quali sono i criteri per poter aderire all'una o all'altra?

risposta:

1. Sono ammissibili al sostegno della SRA29.1 i beneficiari la cui impresa agricola abbia effettuato l'introduzione nel sistema di produzione biologica (di cui al reg (UE) 2018/848, in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008) da un periodo inferiore o pari a:

- 3 anni nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) e OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti);
- 2 anni nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente.

Inoltre, per poter accedere deve essere garantita la prevalenza della SAU aziendale o del corpo separato (più del 50%) in conversione e il periodo di conversione deve essere garantito per un periodo non inferiore a 12 mesi.

2) Sono ammissibili al sostegno della SRA29.2 i beneficiari la cui impresa agricola abbia effettuato l'introduzione nel sistema di produzione biologica da un periodo superiore agli anni indicati per la conversione al punto precedente.

domanda:

- qual'è il termine di adesione al sistema di produzione biologica?

risposta:

per il 2023 le superfici eleggibili alle Azioni 29.1 e 29.2, secondo le rispettive regole, devono essere notificate precedentemente al 15 marzo 2023. Dal 2024, per ulteriori superfici da sottoporre ad impegno o per nuove adesioni ai prossimi bandi, sarà indispensabile l'adesione al sistema di produzione biologica entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inserimento di nuove superfici nella domanda di pagamento della SRA 29 o l'adesione ad una delle 2 Azioni dell'intervento SRA.

domanda:

- per la SRA 29 è previsto l'obbligo da parte dell'azienda di aderire all'assistenza tecnica?

risposta:

- SI, il beneficiario deve avvalersi dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti secondo le disposizioni regionali per l'organizzazione del Servizio di assistenza tecnica della Regione Piemonte.